

aggiornamento GENNAIO 2026

L'AGENZIA
INFORMA

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI



BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

(gennaio 2026)

INDICE

1. LA DETRAZIONE	2
2. QUANDO SI PUÒ AVERE	2
3. PER QUALI ACQUISTI.....	5
4. L'IMPORTO DETRAIBILE	5
5. I PAGAMENTI	6
6. I DOCUMENTI DA CONSERVARE	6
7. I QUESITI PIÙ FREQUENTI.....	7
8. PER SAPERNE DI PIÙ	10

1. LA DETRAZIONE

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025 - articolo 1, comma 22) ha ulteriormente prorogato questa agevolazione, stabilendo che si applica anche per le spese sostenute nel 2026. Il beneficio spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l'etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i fornì, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Come ottenere il bonus

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

2. QUANDO SI PUÒ AVERE

Per avere l'agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio (vedi più avanti gli interventi ammessi) sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici (per esempio, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025).

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria.

Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Nella provincia di Bolzano la comunicazione preventiva va inviata esclusivamente all'Ispettorato del Lavoro.

Se l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

ATTENZIONE

Gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all'Enea.

Tutte le informazioni sull'invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina dedicata al "[Bonus casa](#)". La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

GLI INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER AVERE LA DETRAZIONE:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia **su singoli appartamenti**. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti **interi fabbricati**, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia **su parti comuni di edifici residenziali**.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/2020, il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che usufruiscono del Sismabonus, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, del Superbonus di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020.

ESEMPI DI LAVORI SU SINGOLI APPARTAMENTI O PARTI CONDOMINIALI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS

Manutenzione straordinaria

- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- costruzione di scale interne
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare.

Rientrano nella **manutenzione straordinaria** anche gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili, ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l'acquisto di mobili collegati ai predetti interventi.

Ristrutturazione edilizia

- modifica della facciata
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo

- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di **manutenzione ordinaria** su parti condominiali che danno diritto al bonus:

- tinteggiatura pareti e soffitti
- sostituzione di pavimenti
- sostituzione di infissi esterni
- rifacimento di intonaci
- sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- riparazione delle grondaie
- riparazione delle mura di cinta.

Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:

- quelli finalizzati all'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali
- quelli per i quali si usufruisce dell'*'Ecobonus'*.

3. PER QUALI ACQUISTI

La detrazione spetta per l'acquisto di

mobili nuovi	elettrodomestici nuovi
<p>per esempio: letti, armadi, cassetiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.</p> <p>È escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo</p>	<p>di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.</p> <p>Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.</p>

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

4. L'IMPORTO DETRAIBILE

Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del **50%** va calcolata su un importo massimo che varia a seconda dell'anno di acquisto dei beni: **10.000 euro** per l'anno 2022, **8.000 euro** per il 2023 e **5.000 euro** per gli anni 2024, 2025 e 2026. Tale limite va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo.

ATTENZIONE

Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, o sono iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato **al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione**.

Per esempio, se con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2024 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 3.000 euro, per i quali è stata richiesta la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti effettuati nel 2025 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull'importo massimo di 2.000 euro (5.000-3.000). Per gli acquisti del 2025 non spetterà alcuna detrazione, invece, se nel 2024 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 5.000 euro.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Questo vale anche quando con la cessione dell'immobile sono state trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non

utilizzate anche se l'abitazione oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio è ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del bonus.

Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

5. I PAGAMENTI



Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici **occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.**

Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Pagamento con carta di credito o di debito

La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

6. I DOCUMENTI DA CONSERVARE

- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
- documentazione da cui risulti la classe energetica dell'elettrodomestico, se previsto l'obbligo dell'etichetta; per quelli senza etichetta (perché non obbligatoria), dichiarazione attestante che per il prodotto acquistato non è ancora previsto l'obbligo di etichettatura



7. I QUESITI PIÙ FREQUENTI



Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione disposta dall'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013?

No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione fiscale per riqualificazione energetica (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

R.



Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all'estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?

Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.

R.



Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile?

No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.

R.



Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l'applicazione della ritenuta?

Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).

R.



Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?

No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all'abitazione principale.

R



Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente, può quest'ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?

Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura.

Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

R



È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?

La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2026. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1º gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili o elettrodomestici.

R



Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l'anno 2026 come limite di spesa massima l'importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)?

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edili e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

R



Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all'intervento di recupero del patrimonio edilizio?

Sì, può usufruire dell'agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.

R.



Quali beni rientrano nella categoria "grandi elettrodomestici" per l'acquisto dei quali è possibile richiedere l'agevolazione?

Per individuare i grandi elettrodomestici ammessi alla detrazione occorre fare riferimento all'Allegato II del decreto legislativo n. 49/2014, nel quale rientrano:

R.

Grandi apparecchi di refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
Lavatrici
Lavasciuga e Asciugatrici
Lavastoviglie
Apparecchi per la cottura – Piani cottura
Stufe elettriche
Piastre riscaldanti elettriche
Forni e forni a microonde
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti
Apparecchi elettrici di riscaldamento
Radiatori elettrici
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
Ventilatori elettrici
Apparecchi per il condizionamento, come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione (che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei fornì elettrici per uso domestico)
Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

8. PER SAPERNE DI PIÙ

DI 4 giugno 2013, n. 63 - [art. 16, comma 2](#) (introduzione della detrazione)

Legge 205/2017 - legge di bilancio 2018 - [art. 1, comma 3, lett. b](#) (proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2018)

Legge 145/2018 - legge di bilancio 2019 - [art. 1, comma 67](#) (proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2019)

Legge 160/2019 - legge di bilancio 2020 - [art. 1, comma 175](#) (proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2020)

Legge 178/2020 - legge di bilancio 2021 - [art. 1, comma 58](#) (proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2021)

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - [art. 1, comma 37](#) (proroga dell'agevolazione per gli anni 2022, 2023 e 2024)

Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - [art. 1, comma 277](#) (incremento del limite massimo di detrazione per l'anno 2023)

Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 - [art. 1, comma 55](#) (proroga dell'agevolazione per l'anno 2025)

Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 - [art. 1, comma 22](#) (proroga dell'agevolazione per l'anno 2026)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013](#)

- par. 3.1 (soggetti che possono beneficiare del bonus)
- par. 3.2 (interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione)
- par. 3.3 (avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio)
- par. 3.4 (beni agevolabili)
- par. 3.5 (ammontare della spesa detraibile)
- par. 3.6 (adempimenti)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 14 maggio 2014](#), risposta 7.1 (chiarimenti sugli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014](#)

- risposta 5.1 (interventi che consentono la fruizione del bonus)
- risposta 5.2 (bonus mobili e acquisto box pertinenziale)
- risposta 5.4 (pagamento con bancomat e carta di credito)
- risposta 5.5 (acquisto mobili all'estero)
- risposta 5.6 (data di acquisto dei beni)
- risposta 5.7 (importo complessivo ammesso in detrazione)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015](#), risposta 4.6 (detrazione per l'acquisto di mobili e successione)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016](#), risposta 1.5 (bonus mobili e sostituzione caldaia)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016](#), punto 2.4 (adempimenti per la fruizione della detrazione: come pagare gli acquisti)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E dell'8 aprile 2016](#), risposta 17.1 (acquisti effettuati entro il 2016 correlati a interventi realizzati in anni precedenti)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017](#) (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019](#) (mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Enea)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 31 maggio 2019](#) (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020](#) – risposta alla domanda 5.1.7 (possibilità di usufruire del bonus mobili anche in caso di opzione per lo sconto in fattura o di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 25 giugno 2021](#) (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi – paragrafo “*Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili*”)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 25 luglio 2022](#) (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi – paragrafo “*Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili*”)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023](#) (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi – paragrafo “*Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili*”)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

sito dell'Agenzia delle Entrate "[Modelli di dichiarazione](#)"

I documenti di normativa e di prassi sopra indicati sono reperibili nella banca dati [Documentazione economica e finanziaria](#), curato dal CERDEF, o attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate.

PUBBLICAZIONE A CURA
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE COMUNICAZIONE
UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Capo Settore: *Sergio Mazzei*

Capo Ufficio: *Vito Rossi*

Progetto e coordinamento editoriale: *Paolo Calderone, Anna D'Angelo*

Progetto grafico: *Claudia Iraso*

Segui l'Agenzia su: